Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0004290/e del 16/03/2023 12.39 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
16/03/2023 12.39-20230004290 CORTE DEI CONTI_SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0001721 - Interno - 15/03/2023 - 13:47

Campania/2023/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Ilaria Cirillo	Primo Referendario (relatore)
Stefania Calcari	Referendario (relatore)

Nel procedimento avente ad oggetto l'esame della regolarità del rendiconto 2022 - XI Legislatura del Gruppo Consiliare Partito Socialista Italiano-Campania Libera" del Consiglio regionale della Campania, ex art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213

nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013 (ad ora innanzi DPCM), che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

VISTO l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

VISTA la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul "funzionamento dei gruppi consiliari";

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000066 - 15/03/2023 - 13:47

VISTA la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9 - 12, del d.l. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari;

VISTA la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia *de qua*;

VISTA la Legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012 ed in particolare l'art. 5, comma 2, secondo cui «La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012»;

VISTO l'art.1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 secondo cui «Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali»;

VISTO l'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge finanziaria regionale n. 5/2013, ai sensi del quale le spese per il personale dei gruppi consiliari sono sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, mediante il Capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale e che «È attribuita al settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa)»;

VISTO l'art. 2, comma 5 e 6 della legge regionale finanziaria regionale n. 1 del 18 gennaio 2016;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione Sezioni riunite 16 giugno 2000 e successive modifiche);

VISTA la deliberazione n. 5/2022/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022;

VISTO il decreto n. 4 /2023 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania, di assegnazione del predetto rendiconto al Primo Referendario Ilaria Cirillo e al Referendario Stefania Calcari;

VISTA l'istanza di deferimento trasmessa il 10/03/2023;

VISTA l'ordinanza n. 28/2023 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO le relatrici, Primo Referendario Ilaria Cirillo e Referendario Stefania Calcari;

FATTO E DIRITTO

1. Quadro normativo e giurisprudenziale.

L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha intestato alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti un controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli Regionali. Il controllo esercitato dalla Magistratura contabile deve riguardare sia la veridicità delle poste indicate nel rendiconto sia la correttezza delle spese sostenute, che devono essere riconducibili all'attività istituzionale del gruppo, nonché la loro corrispondenza in termini quantitativi, con la documentazione giustificativa. Infatti, come affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 39/ 2014, n. 210/ 2016 e n. 10/2017 "il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"..

Al riguardo, per l'esercizio 2022 valgono le Linee guida che sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013. L'art. 1 dell'Allegato A del DPCM precisa come ogni spesa indicata nel rendiconto dei gruppi consiliari debba "corrispondere a criteri di veridicità e correttezza"..

Sotto il profilo della veridicità, la norma in esame chiarisce come essa attenga "alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"; il profilo della correttezza del rendiconto attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge.

Il rendiconto, che è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione

regionale di controllo della Corte dei conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei citati rendiconti, con apposita delibera, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato.
In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conformi alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del gruppo, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

Alla omessa regolarizzazione del rendiconto nei termini stabiliti ovvero di mancata trasmissione del rendiconto nel termine previsto e comunque in caso di delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, D.L. n. 174/2012, che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 39/ 2014), consiste non più nella decadenza, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Gruppo verso il Consiglio regionale, ma nell'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate (art. 1, comma 11, D.L. n. 174/2012).

2. Comunicazione ai fini della regolarizzazione.

In data 1° marzo 2023 è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo il rendiconto 2022 del Gruppo consiliare Partito Socialista Italiano-Campania Libera-, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012, con la relativa documentazione.

	ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	
		EURO
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	24.174,01
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	0,00
3)	Altre entrate (specificare)	0,00
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di di funzionamento	0,00
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0,00
	TOTALE ENTRATE	24.174,01

	USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	0,00
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0,00
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	0,00
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0,00
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	19.603,00
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	0,00
7)	Spese postali e telegrafiche	0,00
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0,00
9)	Spese di cancelleria e stampati	0,00
10)	Spese per duplicazione e stampa	0,00
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0,00
12)	Spese per attivita' promozionali, di rappresentanza, convegni e attivita'di aggiornamento	0,00
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	0,00
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0,00
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari	0,00
16	Altre spese – Commissioni e oneri bancari	62,40
	TOTALE USCITE	19.655,40
	SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022	
	Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	24.174,01
	Fondo iniziale di cassa per spese di personale	0,00
	ENTRATE riscosse nell'esercizio	24.174,01
	USCITE pagate nell'esercizio	19.655,40
	Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	4.508,61
	Fondo di cassa finale per spese di personale	0

Fonte: Nota integrativa trasmessa da PSI-Campania Libera.

Dal prospetto sopra riportato emerge che il PSI-Campania Libera, nella composizione sopra descritta, ha sostenuto nel corso del 2022 essenzialmente spese per l'affidamento di servizi di natura intellettuale.

L'esame del rendiconto e della documentazione a corredo ha evidenziato la necessità di chiarimenti e le integrazioni documentali di seguito specificate.

Tanto premesso, si evidenzia che il rendiconto è stato sottoposto, in primo luogo, ad un vaglio di conformità formale alle prescrizioni di legge, alle linee guida del D.P.C.M. ed al disciplinare interno di autoregolamentazione del Gruppo.

3. Contributo annuo.

L'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 ("Funzionamento dei gruppi consiliari") - modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 24

dicembre 2012, recante "Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213" - prevede: *"in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente".*

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat, la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2022 risulta pari a 5.590.681 individui. Conseguentemente, al gruppo consiliare "PSI -Campania Libera- composto da tre Consiglieri, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento Interno, spettava un contributo mensile di euro 2.620,26 (= 5.000+(0,05x5.590.681 /51consiglieri) = 10.481,05980 /12 mensilità; ne deriva una quota mensile per consigliere pari a euro 873,42 x 3= 2.620,26). Si precisa che il Gruppo Consiliare è stato costituito in data 25/03/2022; pertanto, a tale importo (euro 2.620,26/ mese) va aggiunto il rateo mensile maturato per il periodo che va dal 25 marzo 2022 al 31 marzo 2022.

Complessivamente i fondi trasferiti sono quelli relativi al periodo 25/03/2022 al 31/12/2022 ed assommano ad euro 24.174,01. **L'esame della documentazione a corredo ha evidenziato la necessità di chiarimenti e di integrazione documentale di seguito specificate.**

4. Spese per la redazione, stampa e spedizioni di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazioni, anche web (U-5).

Il PSI-Campania Libera ha dichiarato di aver sostenuto "*Spese per la redazione, stampa e spedizioni di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazioni, anche web*" per euro 19.603,00. In particolare, il predetto Gruppo ha conferito nel corso del 2022 tre incarichi, di cui un contratto di collaborazione-rapporti con i media a società di capitali ed ulteriori due incarichi professionali a persone fisiche. Nello specifico, gli incarichi sono stati conferiti:

a) Alla Società Dreamer Srls su richiesta dal Presidente Tommaso Porcelli;
b) Alla dott.ssa D'Ambro Federica su richiesta del Consigliere Volpe Andrea;
c) Al dott. Cosimo Mario su richiesta del Presidente Tommaso Porcelli.

5. Incarico conferito Alla Società Dreamer S.r.l. per euro 8.000.

L'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 1 aprile 2022 e consiste nel fornire assistenza al Consigliere Giovanni Porcelli nelle seguenti attività:

a) Rapporti con la stampa e gli altri mass media;

b) Progettazione e pianificazione di conferenze stampa e iniziative pubbliche sull'attività legislativa del Consigliere;

c) Diffusione note stampa, organizzazione di interviste su quotidiani e televisioni.

A tal proposito, si precisa che, tale tipologia di spesa rientra tra quelle previste dall'art.10, comma 3, del Disciplinare sulle modalità di gestione e per la tenuta della contabilità del Gruppo, relativo alle" Procedure per l'acquisto dei servizi, nonché per l'effettuazione della spesa " che dispone: "....*Onde evitare gli evidenti effetti distorsivi di tale ultima disposizione, ad ulteriore limitazione delle previsioni di Legge in materia di spese in economia è stabilito che il limite per il procedimenti di acquisto in economia è fissato in euro 20.000, per ogni singola acquisizione [...];.... oltre l'importo di euro 5.000 e sino all'importo di euro 20.000 per singola acquisizione, l'acquisto è preceduto dall'espletamento di procedura negoziata, con invito alla presentazione di offerte ad almeno 5 operatori del settore in possesso dei requisiti richiesti. Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione si rinvia alle procedure adottate dalle P.A. in materia ed in ogni caso è necessaria l'acquisizione di almeno 3 preventivi*". Tutto ciò premesso, tenuto conto del valore del servizio prestato (pari a 8.000, euro), il Gruppo consiliare avrebbe dovuto acquisire almeno n. 3 preventivi di operatori economici, formalmente "*invitati* "alla presentazione delle offerte.

Sul punto si rappresenta che la documentazione trasmessa a corredo del rendiconto del Gruppo in esame, risulta mancante delle modalità di invito operato, da parte del Gruppo Consiliare, alla presentazione delle offerte, rivolto ai n. 3 operatori economici che hanno aderito. **Si invita, pertanto, ad integrare la necessaria documentazione.**

5.1 Mancanza di personale dotato di medesima professionalità.

Nelle premesse del contratto con la DREAMER S.r.l.s., si dà conto della insussistenza "*nell'ambito del personale già a disposizione del Gruppo, nonché in quello contrattualizzato con altro incarico, [di] personale avente professionalità adeguata alla prestazione di tale attività*".

Al fine di verificare la necessità della spesa sostenuta, si trasmetta l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto Gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate.

5.2 Genericità dell'oggetto e dei servizi prestati.

Tra le attività indicate nel contratto affidate alla predetta società ve ne sono alcune che sembrano rivestire un carattere di genericità. Infatti, più volte il contratto si riporta alla *diffusione di note stampa e all'organizzazione di interviste su quotidiani* e oppure *a attività di progettazione e pianificazione di conferenze stampa.* Tali connotati, infatti, finiscono poi per riflettersi nei reports allegati, i quali invero appaiono pressoché sovrapponibili, finendo per far perdere agli stessi la valenza *lato sensu* di rendicontazione che invece dovrebbero rivestire.

5.3 Incompletezza documentale dei reports e riferibilità della spesa alla Società incaricata.

Non risultano in alcun modo provate l'effettivo espletamento delle attività descritte nei reports - visto che manca ogni forma di allegazione a sostegno di quanto ivi riportato - né, la riferibilità della attività in oggetto alla Società incaricata, mancando – a titolo meramente esemplificativo - le copie delle mail che attestino l'avvenuta comunicazione tra costui e il Gruppo circa l'incarico da svolgere o che confermino l'avvenuta "consegna" a quest'ultimo del lavoro eseguito. **Si chiedono le necessarie integrazioni sul punto.**

5.4 Divieto di commistione.

Dalla lettura del contratto stipulato e dalla documentazione allegata si evince chiaramente che parte delle attività poste in essere dall'incaricato non sia riferibile all'attività istituzionale del Gruppo - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett. a), del D.P.C.M. 21/12/2012 – quanto piuttosto ad iniziative politiche esterne, poste in essere dal singolo consigliere regionale. In particolare, gli artt. 1 e 2 del contratto fanno espresso riferimento ad attività riferibili al Capogruppo Cons. Giovanni Porcelli. I comunicati stampa riportati nei reports si concentrano, in certi casi, prevalentemente

sull' attività promozionale del singolo Consigliere senza che vi sia alcun collegamento con l'attività istituzionale del Gruppo all'interno del Consiglio regionale.
Sembrerebbe, pertanto, che l'incarico *de quo* sia stato svolto in violazione del divieto di commistione tra risorse destinate al funzionamento dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), stesso D.P.C.M.), da cui discende la non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato. (v. art. 1, comma 6, stesso D.P.C.M.). **Si chiedono opportuni chiarimenti sui profili esposti.**

6. Incarico conferito alla dott.ssa D'Ambro Federica per complessivi euro 8.000,00.
L'incarico in esame è stato formalizzato con n. 2 contratti sottoscritti, il primo, in data 1 aprile 2022 (per il periodo 1/4/2022 - 31/10/2022) ed il secondo in data 31/10/2022 (per il periodo 31/10/2022- 31/12/2022) ed ha ad oggetto, per ambedue i contratti, le seguenti prestazioni:

a) Organizzazione e *coordinamento* dell'ufficio stampa, composto degli altri professionisti incaricati per la comunicazione e suddivisi per ambiti territoriali, intrattenendo rapporti con la stampa e con gli altri media;
b) *Coordinamento* in tema di diffusione delle note stampa dei consiglieri del Gruppo, *coordinamento* della organizzazione di interviste sui quotidiani e sulle televisioni locali e nazionali ;
c) *Coordinamento* nei rapporti con le testate giornalistiche e le proposte e le iniziative del Gruppo;
d) Gestione canali social ufficiali del Consigliere Regionale di riferimento del Gruppo. Cura e gestione del Consigliere regionale di riferimento;
e) Organizzazione e coordinamento di conferenze stampa e iniziative pubbliche del Gruppo Consiliare

6.1 Procedura dell'affidamento dell'incarico, rinnovabilità e mancanza di personale dotato di medesima professionalità.
a) Il Disciplinare del Gruppo sulle modalità di gestione e per la tenuta della contabilità, all'art. 10 denominato "*Procedure per l'acquisto di beni e servizi nonché per l'effettuazione della spesa*", precisa che "*Indipendentemente dalla assoggettabilità o meno delle spese del*

Gruppo alla normativa di cui al d.lgs. 163/06 (rectius d.lgs. 50/2016, n.d.r.), le disposizioni del citato provvedimento si applicano integralmente alle spese del Gruppo purché non in contrasto con il citato d.lgs. 163/06". " in quanto "*l'applicazione delle disposizioni è volto ad attuare il criterio della trasparenza, della correttezza e dell'economicità*". I successivi commi 2 e 3, per quanto in questa sede d'interesse, nell'affermare la possibilità di impiego delle procedure di affidamento cd. "in economia" ex art 36 del D.lgs. 50 del 2016, prevedono tuttavia, ulteriori limitazioni in materia, prescrivendo il limite di 20.000,00 euro per ogni singola acquisizione in economia (comma 3); prevedendo, inoltre, nel caso di affidamento "*oltre l'importo di euro 5.000 e sino all'importo di 20.000,00*, come quello del caso di specie, lo svolgimento "*di una procedura negoziata, con l'invito alla presentazione dell'offerta ad almeno cinque operatori del settore in possesso dei requisiti richiesti. Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione si rinvia alle procedure adottate dalle P.A. in materia ed in ogni caso è necessaria l'acquisizione di almeno almeno 3 preventivi*"; stabilendo, infine, la necessità "*sotto l'importo di euro 5.000", di esperire prima di ogni acquisto, apposita indagine di mercato, con acquisizione di almeno tre preventivi da parte di operatori del settore, dandosi atto, nell'autorizzazione della spesa, dell'avvenuto esperimento dell'indagine di mercato", prescegliendo, di norma, un preventivo con offerta economica migliore; in caso di preferenza per preventivo con offerta economica non migliore, è necessario dare adeguata motivazione delle ragioni di tale scelta(secondo logica rapporto qualità/prezzo)* . Ciò posto, tenuto conto del valore del servizio (pari a 8.000, euro), il Gruppo consiliare avrebbe dovuto seguire la procedura di cui al comma 3 del proprio Disciplinare. **In ragione di quanto evidenziato, si chiede di provare l'avvenuto esperimento della ridetta procedura negoziale per l'individuazione del professionista, trasmettendo la relativa documentazione.**

b) Inoltre, l'incarico al medesimo professionista è stato rinnovato/prorogato rispetto al periodo precedente. Giova osservare che l'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 chiarisce, da un lato, che: "*l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente*" (lett. a) dall'altro, puntualizza che: "*la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la*

*misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico".***Si chiede, pertanto, di chiarire i motivi per cui è stato concesso tale rinnovo/proroga.**

c) Anche rispetto a questa prestazione vale l'esigenza di far pervenire **l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto Gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate, al fine di verificare la effettiva** insussistenza *"nell'ambito del personale già a disposizione del Gruppo, nonché in quello contrattualizzato con altro incarico, [di] personale avente professionalità adeguata alla prestazione di tale attività e che comunque il personale incaricato non è sufficiente a svolgere adeguatamente l'attività richiesta in quanto il Gruppo consiliare è costituito da più membri tutti parimenti impegnati nelle quotidiane attività istituzionali in consiglio e presso altre sedi istituzionali della Campania.".*

6.2 Genericità dell'oggetto e attività di coordinamento.

a) L'attività che costituisce oggetto del presente incarico appare piuttosto generica. Più volte il contratto si riporta ad una attività di coordinamento, talora dell'ufficio stampa, talaltra *"in tema di diffusione delle note stampa"* oppure *"nei rapporti con le testate giornalistiche"*. Si fa un generico riferimento anche ad una *organizzazione e coordinamento di conferenze stampa*

Tali connotati, infatti, finiscono poi per riflettersi nei reports allegati, i quali invero appaiono pressoché sovrapponibili, finendo per far perdere agli stessi la valenza *lato sensu* di rendicontazione che invece dovrebbero rivestire.

b) *Anche per le attività di coordinamento* nei rapporti con le testate giornalistiche *[...] coordinando in particolare il lavoro dell'ufficio stampa a ciò preposto composto degli altri professionisti incaricati per la comunicazione sorgono delle perplessità.*

Al riguardo, dal momento che una formula pressoché analoga si riscontra in tutti gli altri contratti che il Gruppo ha sottoscritto con gli *"altri professionisti incaricati"*, si osserva che risulta invero difficile immaginare il coordinamento "diffuso" da parte di ciascun professionista di uffici stampa formati unicamente dagli stessi incaricati. L'esigenza di coordinamento e raccordo presuppone una parcellizzazione dell'attività svolta dai diversi incaricati e l'affidamento ad un unico soggetto del ruolo di coordinatore delle informazioni istituzionali del gruppo, anche al fine di raccordare la comunicazione in favore dei singoli consiglieri.

Si forniscano i chiarimenti necessari e la documentazione comprovante l'effettiva attività di coordinamento svolta.

6.3 Parziarietà dei reports, riferibilità dell'attività svolta e divieto di commistione.

a) In disparte la circostanza che i reports, come accennato, sembrano del tutto sovrapponibili, si osserva altresì che le plurime attività ivi descritte sono, solo in parte, confortate da allegazioni a supporto.

Infatti, nessun elemento di prova viene accluso rispetto alla più volte menzionata attività di coordinamento limitandosi, i vari reports, solo a riportare alcuni comunicati stampa e notizie pubblicate sulle piattaforme social, senza che se ne possa attribuire la paternità al professionista.

b) Inoltre, mancando - a titolo meramente esemplificativo - le copie delle mail che attestino l'avvenuta comunicazione tra costui e il Gruppo circa l'incarico da svolgere o che confermino l'avvenuta "consegna" a quest'ultimo del lavoro eseguito, non sembra provata la riferibilità dell'attività svolta al soggetto incaricato.

c) Dalla documentazione allegata si evince, altresì, che parte delle attività poste in essere dall'incaricato non sia riferibile all'attività istituzionale del Gruppo - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett. A), del D.P.C.M. 21/12/2012 - quanto piuttosto ad iniziative politiche esterne, poste in essere dal singolo consigliere regionale. I comunicati stampa riportati nei reports si concentrano, in certi casi, prevalentemente sulla attività promozionale del singolo Consigliere senza che vi sia alcun collegamento con l'attività istituzionale del Gruppo all'interno del Consiglio regionale.

Sembrerebbe, pertanto, che l'incarico *de quo* sia stato svolto in violazione del divieto di commistione tra risorse destinate al funzionamento dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. B), c), d), stesso D.P.C.M.), da cui discende la non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato. (v. art. 1, comma 6, stesso D.P.C.M.). **Si chiedono chiarimenti sui profili esposti.**

6.4. Comunicazioni istituzionali durante il periodo elettorale.

Si rileva, altresì, che, ai sensi del DPCM 21 dicembre 2022, non sono consentite le spese inerenti all' attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia

di par condicio (art. 1, comma 3, lett. D delle Linee Guida). Pertanto, non sono ammissibili le spese sostenute per le attività innanzi citate nel periodo dal 10 agosto al 26 settembre. Pur tuttavia, alla dott.ssa D'ambro Federica è stato effettuato un pagamento, tramite bonifico bancario, di euro 2.500,00 a seguito di emissione della fattura n. 7 del 31/10/2022 , quale compenso per i mesi da agosto ad ottobre 2022, sulla base di un report sulle prestazioni svolte dal 1 agosto 2022 al 15 ottobre 2022. Tutto ciò non rende facilmente comprensibile se durante il periodo soprariportato siano state poste in essere comunicazione istituzionali vietate.
In ogni caso, già dall'analisi del report inerente il periodo suindicato parrebbe evincersi che il divieto in esame è stato violato . **Si chiedono chiarimenti sul punto.**

7. **Erronea imputazione della spesa nel rendiconto.**
L'importo liquidato e pagato alla professionista andava correttamente imputato in uscita nel rendiconto dell'esercizio finanziario 2022 tra le spese per consulenze, studi ed incarichi anziché, com'è avvenuto, alla voce (punto U6) spese per la redazione, stampa, e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web (punto U5).

8. Incarico conferito al dott. Cosimo Mario per euro 4.500,00.
L'incarico de quo è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 28 luglio 2022 e ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

a) Organizzazione, eventi, e conferenze stampa ed iniziative del Gruppo Consiliare e nello specifico del Consigliere Porcelli Giovanni;
b) Gestione dele pagine social del Gruppo e in particolare del Consiglier Porcelli Giovanni.

8.1. Procedura dell'affidamento dell'incarico e mancanza di personale dotato di medesima professionalità.

Una simile prestazione va inquadrata nell'ambito dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 165/01. Detto articolo declina, quali presupposti di legittimità di un simile conferimento, da un lato, la circostanza del preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne già disponibili; dall'altro, l'espletamento di una previa procedura comparativa (comma 6 bis).

Inoltre, l'art. 10 citato esordisce precisando che "*Indipendentemente dalla assoggettabilità o meno delle spese del Gruppo alla normativa di cui al d.lgs. 163/06 (rectius d.lgs. 50/2016, N.d.r.), le disposizioni del citato provvedimento si applicano integralmente alle spese del Gruppo purché non in contrasto con il citato d.lgs. 163/06*".

I successivi commi 2 e 3, per quanto in questa sede d'interesse, nell'affermare la possibilità di impiego delle procedure di affidamento cd. "in economia", ex art 36 del D.lgs. 50 del 2016, prevedono tuttavia, ulteriori limitazioni in materia, prescrivendo il limite di 20.000,00 euro per ogni singola acquisizione in economia (comma 3); prevedendo nel caso di affidamento "*oltre l'importo di euro 5.000 e sino all'importo di 20.000,00,* come quello del caso di specie, lo svolgimento "*di una procedura negoziata, con l'invito alla presentazione dell'offerta ad almeno cinque operatori del settore in possesso dei requisiti richiesti. Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione si rinvia alle procedure adottate dalle P.A. in materia ed in ogni caso è necessaria l'acquisizione di almeno almeno 3 preventivi*". ; inoltre, stabilendo la necessità "*sotto l'importo di euro 5.000", di esperire prima di ogni acquisto, apposita indagine di mercato, con acquisizione di almeno tre preventivi da parte di operatori del settore, dandosi atto, nell'autorizzazione della spesa, dell'avvenuto esperimento dell'indagine di mercato", prescegliendo, di norma, un preventivo con offerta economica migliore; in caso di preferenza per preventivo con offerta economica non migliore, è necessario dare adeguata motivazione delle ragioni di tale scelta(secondo logica rapporto qualità/prezzo)* .

Tutto ciò premesso, tenuto conto del valore del servizio (pari a 4.500, 00 euro), il Gruppo consiliare avrebbe dovuto seguire la procedura di cui al comma 3 del proprio Disciplinare. .

In ragione di ciò, si chiede di provare l'avvenuto esperimento della ridetta procedura negoziale per l'individuazione del professionista, trasmettendo la relativa documentazione.

8.2 Mancanza di personale dotato di medesima professionalità.

Anche rispetto a questa prestazione vale l'esigenza di far pervenire **l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto Gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate, al fine di verificare** se, come previsto dal contratto (pag. 2), *nell'ambito del personale già a disposizione del Gruppo, nonché in quello contrattualizzato, con altro incarico, non sussiste personale avente professionalità adeguata alla prestazione di tale attività e che comunque il*

personale incaricato non è sufficiente a svolgere adeguatamente l'attività richiesta.....(omissis).

8.3 Parziarietà dei reports, mancanza delle date e riferibilità dell'attività svolta.

a) Si osserva, al riguardo, che le attività ivi descritte non sono confortate da allegazioni a supporto. Infatti, ad esempio, nel report allegato, nessun elemento di prova viene accluso rispetto alle attività di informazione a mezzo stampa sulle attività legislative e politiche del Gruppo, senza essun riferimento all'ulteriore oggetto del contratto, che consiste *"nell'attività di coordinamento dell'ufficio stampa"*(sulla quale v. infra § 8.4);

b) Inoltre, mancando - a titolo meramente esemplificativo - le copie delle mail che attestino l'avvenuta comunicazione tra il professionista e il Gruppo circa l'incarico da svolgere, o che confermino l'avvenuta "consegna" a quest'ultimo del lavoro eseguito, non sembra provata la riferibilità dell'attività svolta al soggetto incaricato.

Si chiedono le necessarie integrazioni sul punto.

8.4 Attività di coordinamento.

Come si è avuto modo di rilevare anche per gli altri conferimenti (v. infra), l'oggetto dell'incarico consiste nel *"informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa del Gruppo e sulle iniziative politiche [...] coordinando il lavoro dell'Ufficio stampa a ciò preposto composto da altri professionisti incaricati* ..(art.1 - Oggetto e contenuto).

Al riguardo, dal momento che una formula pressoché analoga si riscontra nel precedente contratto di collaborazione che il Gruppo ha sottoscritto con gli *"altri professionisti incaricati"*, si osserva che risulta invero difficile immaginare il coordinamento "diffuso" da parte di ciascun professionista di uffici stampa formati unicamente dagli stessi incaricati. L'esigenza di coordinamento e raccordo presuppone una parcellizzazione dell'attività svolta dai diversi incaricati e l'affidamento ad un unico soggetto del ruolo di coordinatore delle informazioni istituzionali del gruppo, anche al fine di raccordare la comunicazione in favore dei singoli consiglieri. **Si forniscano i chiarimenti necessari e la documentazione comprovante l'effettiva attività di coordinatore svolta.**

8.5 Divieto di commistione.

Oggetto dell'attività affidate al professionista sembrerebbero, anche in questo caso, riferibili solo ad un componente del Gruppo e non è provata la riferibilità all'attività istituzionale del Gruppo - così come richiesto dall'art. 3, comma 3, lett a), del D.P.C.M. 21/12/2012. Sembrerebbe, anche in questo caso, che l'incarico *de quo* sia stato svolto in violazione del divieto di commistione tra risorse destinate al funzionamento dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), stesso D.P.C.M.), da cui discende la non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato. (v. art. 1, comma 6, stesso D.P.C.M.).

8.6 Erronea imputazione della spesa nel rendiconto.

L'importo liquidato e pagato alla professionista andava correttamente imputato in uscita nel rendiconto dell'esercizio finanziario 2022, come spese per consulenze, studi ed incarichi (punto U6) anziché, com'è stato fatto, alla voce (punto U5) spese per la redazione, stampa, e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web.

8.7. Ritenuta d'acconto.

Al dott. Cosimo Mario, all'atto del pagamento di euro 4.500,00 è stata operata una ritenuta a titolo di acconto del 20% su euro 4.500,00, pari ad euro 900,00, che sembrerebbe versata in c/erario, ma che non è compresa tra il totale delle spese del rendiconto del Gruppo Consiliare, alla voce U/17, spesa per pagamento f/24. **Si invita ad apportare le necessarie modifiche al rendiconto 2022.**

9. Altri documenti contabili.

L'art. 9 del Disciplinare del Gruppo ("Contabilità") fa riferimente al Libro Giornale, nel quale inserire le spese effettivamente sostenute. Si precisa che nello stesso, a pag.n.1, le spese non risultano leggibili. **Si provveda a trasmettere la documentazione completa.**

***

Alla luce di quanto evidenziato e rilevata la necessità delle integrazioni sopra indicate e delle relative regolarizzazioni, nonché di ogni altro adempimento reputato opportuno,

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per la Campania

dispone la comunicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. 174/2012, del presente atto collegiale, al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato, assegnando il termine di giorni trenta dalla ricezione della presente deliberazione, per provvedere alla regolarizzazione ed alla trasmissione documentale nei termini esposti in parte motiva; manda al Direttore del Servizio di supporto per l'immediata trasmissione, nelle forme di legge, del presente atto collegiale di "comunicazione", al Presidente del Consiglio regionale, per il seguito di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023.

I Relatori

Ilaria Cirillo

ILARIA CIRILLO
CORTE DEI CONTI
14.03.2023 23:31:19
GMT+01:00

Il Presidente

Massimo Gagliardi

Stefania Calcari

Depositata in Segreteria 15 MAR. 2023

Il Direttore della Segreteria

dott. Giuseppe Imposimato

STEFANIA
CALCARI
CORTE DEI
CONTI
15.03.2023
07:52:10
GMT+01:00